RegioneEmilia-Romagna

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 932 del 24 Agosto 2022

EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 25 – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "SASSI" NEL COMUNE DI SOLIERA (MO)

PRESA D'ATTO DELLA DEFINITIVITA' DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO - SVINCOLO DELLA RITENUTA EX ART. 4, D.P.R. N. 207/2010 PER LA QUOTA PARTE SPETTANTE ALL'IMPRESA S.A.C.E.A. S.R.L. IN FALLIMENTO

CUP n. J49H12000260001 CIG n. 44024600EC

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile;
- l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con

modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1° maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- l'art. 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 – Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Viste:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 324 del 07/03/2022 "*Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale*" con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale a decorrere dal 01/04/2022;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 07/03/2022 "*Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale*" che ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 01/04/2022;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 21/03/2022 "*Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia*";

- la determinazione dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 n. 5498 del 24/03/2022 recante in oggetto "*Conferimento incarichi dirigenziali, assegnazione personale e proroga posizioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale*

per la ricostruzione - Sisma 2012";

Preso atto:

- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Visti altresì:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

- il comunicato dell'ANAC del 22 aprile 2016 che ha precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016;

- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che "...*per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima*";

Premesso:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo

svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;

- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara;

- con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 9 del 03.05.2022, recante titolo "*Rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici Temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS. Approvazione aggiornamento al 31 marzo 2022*", è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole, che prevede una spesa complessiva di € 256.925.251,19 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- che in particolare alla lettera d) del Programma Operativo Scuole, di cui all'Ordinanza n. 9 del 03.05.2022 sopracitata, è stato stimato un costo di € 79.947.106,18 per la "*Costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) in sostituzione di quelli che non possono essere riparati e riattivati per l'anno scolastico 2013-2014*";

- che con Decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;

- che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 25 relativo alla Scuola Secondaria 1' grado "Sassi" nel Comune di Soliera (MO), è stato provvisoriamente aggiudicato al Raggruppamento: S.A.C.E.A. S.r.l. di Scandiano (RE) (Capogruppo)e Effebi Costruzioni S.r.l. (mandante), che ha offerto il ribasso dell'1,58%, per il corrispettivo contrattuale di € 1.646.720,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 72.000,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito è il n. 44024600EC;

- che i lavori sono stati aggiudicati al Raggruppamento S.A.C.E.A. S.r.l. di Scandiano (RE) (capogruppo) ed Effebi Costruzioni S.r.l. (mandante) costituito con atto registrato in data 07.08.2012 Rep. n. 2148 – Notaio Mario Binelli;

- che con decreto n. 2647 del 18.12.2015 è stato approvato il conto finale dei lavori e la relativa relazione, dai quali risultano lavori eseguiti per € 1.662.966,03, oltre ad IVA, importo

interamente contenuto nelle somme autorizzate di cui sopra, di cui erogati in acconto in corso d'opera € 1.654.651,20 oltre ad IVA e da erogare a saldo € 8.314,83 oltre ad IVA;

- che con nota acquisita al Prot. n. CR.2016.0021583 del 21.04.2016 è stato comunicato che la società S.A.C.E.A. S.r.l. in liquidazione è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Emilia in data 22.01.2016 ed è stata nominata la dott.ssa Francesca Folloni curatore della procedura;

Tenuto conto:

- che ai sensi dell'art. 78 L.F. per effetto del fallimento della capogruppo S.A.C.E.A. S.r.l. l'A.T.I. costituita può ritenersi sciolta e pertanto la rata di saldo va ripartita alle singole ditte in proporzione alle percentuali descritte nell'atto costitutivo del Raggruppamento;

- che in base alla suddivisione delle quote parte per ciascuna delle ditte facenti parte del raggruppamento, la rata di saldo di € 8.314,82 oltre ad IVA va così ripartita:

  a. € 4.988,89 oltre ad IVA alla mandataria S.A.C.E.A. S.r.l. in fallimento;

  b. € 3.325,93 oltre ad IVA alla mandante Effebi Costruzioni S.r.l.;

- che lo svincolo della ritenuta dello 0,5% è subordinato alla presentazione della polizza fideiussoria come previsto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010 e dall'art. 11 comma 10 del contratto di appalto;

Preso atto che con riferimento al lotto 25 relativo alla Scuola Secondaria di I grado "Sassi" nel Comune di Soliera:

- con Decreto n. 2133 del 31.08.2018 è stato approvato il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, determinando tra l'altro, lo svincolo della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 pari ad € 8.314,82 oltre ad IVA da ripartirsi tra le ditte facenti parte del raggruppamento sulla base delle rispettive quote e tenuto conto dell'art. 78 L.F. che ha determinato lo scioglimento dell'A.T.I.;

- che, ai sensi dell'art. 141 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e art. 124 comma 3 del D.P.R. 207/2010, la mandante Effebi Costruzioni S.r.l, per il pagamento della quota parte della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 pari ad € 3.325,93 oltre ad IVA, ha presentato la polizza fideiussoria n. 40077091000617 – cod. intermediario 770, TUA Assicurazioni S.r.l. in data 07.08.2018 per l'importo di € 3.680,47;

- che per la quota parte di S.A.C.E.A. S.r.l. in fallimento, di

€ 4.988,89 oltre ad IVA, non è stata presentata la garanzia fideiussoria per la rata di saldo come da nota acquisita al Prot. n. CR.2018.29596 del 27.07.2018, e pertanto la ritenuta dello svincolo, sarebbe avvenuta al decorso dei termini di legge;

Tenuto conto che l'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 sancisce il carattere di definitività del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;

Preso atto che per il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo in argomento è decorso tale termine e pertanto lo stesso ha assunto il carattere di definitività, cosicché l'appalto dei lavori in oggetto è da ritenersi concluso, fermo restando le obbligazioni di cui all'art. 1669 del codice civile;

Vista la nota del RUP Ing. Manuela Manenti Prot. n. CR.2020/10734 del 18.05.2020 con la quale comunica, tra l'altro, che le imprese hanno adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto Rep. n. 0009 del 28.09.2012 per la progettazione e la realizzazione dell'Edificio Scolastico temporaneo (E.S.T.) Lotto 25 Scuola Secondaria di I grado "Sassi" nel Comune di Soliera;

Rilevato pertanto che, a seguito della definitività del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, è possibile liquidare la somma di € 4.988,89 oltre ad IVA, a titolo di ritenuta pari allo 0,5% ex art. 4, D.P.R. n. 207/2010, da corrispondere all'impresa S.A.C.E.A. S.r.l. in fallimento;

Visti:

- la fattura n. 2/PA del 25/07/2022 di € 5.487,78 IVA compresa (di cui € 498,89 per IVA 10%) emessa dall'impresa S.A.C.E.A. S.r.l. in fallimento, assunta a protocollo FTC/2022/147 del 11/08/2022;
- la nota della Curatore di S.A.C.E.A. S.r.l. in fallimento acquisita al prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 26/07/2022.0007861.E con la quale ha comunicato:
  - il conto corrente della procedura;
  - la non disponibilità del DURC in quanto la società non svolge attività e pertanto non è tenuta ad alcun versamento contributivo;
  - il mancato rinnovo della white list a causa della procedura di liquidazione dell'impresa in fallimento.

Vista:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

– la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

– l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, con i quali si dispone che nei confronti delle operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e dei termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

– il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

Tenuto conto che, in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA complessiva di € 498,89, di cui alla suindicata fattura, deve essere versata all'erario secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

Preso atto:

– che la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 5.487,78 (di cui imponibile pari a € 4.988,89 ed IVA 10% pari a € 498,89) totali è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;

– che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Tenuto conto altresì che, in attuazione dell'art. 39 del D.L. n. 109 del 28.09.2018 conv. con mod. in L. n. 130 del 16.11.2018, dell'art. 57, comma 15 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, conv. con mod. in L. n. 126 del 13 ottobre 2020 e dell'art. 17 quater, comma 4 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, conv. con mod. in L. n. 21 del 26 febbraio 2021, i quali sanciscono l'impignorabilità delle risorse assegnate per la Ricostruzione in

aree interessate da eventi sismici e l'esenzione nei confronti dei beneficiari di tali importi fino al 31 dicembre 2023 dalle verifiche previste dall'art. 48 bis D.P.R. n. 602 del 1973 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna;

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale;

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, in riferimento ai lavori di cui al lotto 25 dell'Edificio Scolastico Temporaneo – Scuola Secondaria di I grado "Sassi" nel Comune di Soliera (MO), aggiudicati all'A.T.I. S.A.C.E.A. S.r.l. C.F. e P.IVA 00129310355 in fallimento e Effebi Costruzioni S.r.l.:

1. di liquidare l'importo di € 5.487,78 IVA compresa (di cui € 498,89 per IVA 10%), quale quota parte della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 in favore dell'impresa S.A.C.E.A. S.r.l. in fallimento a saldo della fattura n. 2/PA del 25/07/2022 di pari importo, assunta a protocollo FTC/2022/147 del 11/08/2022;
2. che il suindicato importo complessivo di € 5.487,78, trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012;

3. di autorizzare, in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, come segue il versamento di totali **€ 5.487,78** di cui ai punti 1. e 2.:

   - per **€ 4.988,89** a favore dell'impresa S.A.C.E.A. S.r.l. in fallimento;
   - per **€ 498,89** corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura a favore dell'Erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

4. che, i relativi ordinativi di pagamento, a valere sulla contabilità speciale n. 5699, saranno emessi dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

5. che, in attuazione dell'art. 39 del D.L. n. 109 del 28.09.2018 conv. con mod. in L. n. 130 del 16.11.2018, dell'art. 57, comma 15 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104, conv. con mod. in L. n. 126 del 13 ottobre 2020 e dell'art. 17 quater, comma 4 del Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183, conv. con mod. in L. n. 21 del 26 febbraio 2021, i quali sanciscono l'impignorabilità delle risorse assegnate per la Ricostruzione in aree interessate da eventi sismici e l'esenzione nei confronti dei beneficiari di tali importi fino al 31 dicembre 2023 dalle verifiche previste dall'art. 48 bis D.P.R. n. 602 del 1973 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

6. di provvedere alla trasmissione del presente decreto nei confronti dell'impresa S.A.C.E.A. S.r.l. in fallimento;

7. di provvedere agli adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale.

In Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)